

Regione Lazio

**Avviso pubblico
“SICUREZZA IN COMUNE”**

ART. 1 – FINALITÀ

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (*Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della Giornata regionale contro tutte le mafie*) e successive modifiche, e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 319 del 10 maggio 2024, Allegato A, con il presente Avviso pubblico, denominato “SICUREZZA IN COMUNE”, la Regione Lazio eroga contributi agli enti locali al fine di promuovere interventi tesi a favorire il controllo del territorio, prevenire e contrastare fenomeni di inciviltà urbana e degrado, ridurre il rischio di esposizione di specifiche zone a fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, recuperare e migliorare la qualità degli spazi pubblici, promuovere la rivitalizzazione degli stessi e la fruizione da parte della comunità locale, limitare il senso di insicurezza percepito dai cittadini.

ART. 2 - ENTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

1. Possono presentare istanza di contributo Roma Capitale, i singoli municipi di Roma Capitale, i comuni e le unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 267/2000.

ART. 3 - RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. Al presente Avviso è destinato l'importo complessivo di euro 2.000.000,00, ripartito per ambiti territoriali provinciali secondo quanto di seguito riportato:

- € 384.867 riservati ai comuni/unioni di comuni della Provincia di Viterbo;
- € 373.470 riservati comuni/unioni di comuni della Provincia di Rieti;
- € 495.138 riservati a Roma Capitale, ai municipi di Roma Capitale, ai comuni/unioni di comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- € 369.463 riservati ai comuni/unioni di comuni della Provincia di Latina;
- € 377.062 riservati ai comuni/unioni di comuni della Provincia di Frosinone.

ART. 4 - INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Sono ammessi a contributo interventi per:

- a) installazione, implementazione e adeguamento dei sistemi di videosorveglianza;
- b) riqualificazione di aree degradate, connotate da una particolare incidenza di fenomeni criminali o ritenute critiche per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale.

2. **Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) relativi all'installazione, all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza**, devono essere progettati e realizzati nel rispetto di quanto previsto dalle Direttive del Ministero dell'Interno e, in particolare, dalla circolare ministeriale 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 oltre che nel rispetto degli obblighi derivanti dalla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, nonché dei provvedimenti in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali.

Deve trattarsi di progetti organici che, anche integrandosi con interventi già effettuati, garantiscano un'adeguata copertura degli obiettivi sensibili del territorio comunale tramite l'attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici, nonché un'evoluzione del sistema di videosorveglianza dell'ente locale verso la realizzazione di sistemi integrati e interconnessi, per una migliore tutela delle persone fisiche e della sicurezza della comunità.

In un'ottica di promozione di un sistema integrato di vigilanza, devono, allo stesso tempo, essere garantiti anche l'accesso e la condivisione delle informazioni derivanti dal sistema di videosorveglianza con le centrali operative delle forze dell'ordine, nonché soluzioni hardware e software che siano tali da garantire il monitoraggio costante dello stato di funzionamento delle singole componenti dell'infrastruttura.

Non saranno ammessi a contributi progetti che prevedano la mera sostituzione (senza l'introduzione di nuove funzionalità) o la mera manutenzione ordinaria di sistemi di videosorveglianza già realizzati, che non siano pertanto riconducibili a spese per investimenti aggiuntivi.

In sede di presentazione della domanda, dovrà essere attestato che il progetto ha superato l'esame del "Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica" (C.P.O.S.P.), con indicazione della relativa data. Nel caso in cui, al momento della presentazione della istanza di contributo tale attestazione non fosse stata ancora acquisita, l'ente si impegna a produrla successivamente e, comunque, entro e non oltre il termine per la richiesta dell'erogazione del secondo acconto del contributo concesso ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b), a pena di revoca del beneficio.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), relativi alla riqualificazione di aree degradate devono essere tesi, in particolare, al recupero ed alla riconversione di aree pubbliche, a favorire la fruibilità da parte della cittadinanza locale, a rimuovere situazioni di degrado, a migliorare il decoro urbano, attraverso nuove funzioni o utilizzo di spazi o immobili inutilizzati, anche attraverso l'abbattimento di opere abusive o di strutture abbandonate, l'attuazione di ordinanze sindacali carattere contingibile e urgente ai fini del superamento di situazioni di grave incuria o degrado, ovvero al fine di eliminare o prevenire situazioni di pericolo che minacciano la sicurezza urbana. Nell'ambito di tali interventi potranno essere compresi anche gli interventi di cui alla lettera a).

4. Tutti gli interventi devono comunque riferirsi a contesti che registrano problematiche di sicurezza urbana adeguatamente descritte, fornendo opportuna ed esaustiva documentazione relativa alle criticità delle zone individuate. Tale documentazione potrà essere costituita, a titolo esemplificativo, da relazioni a firma del sindaco, del prefetto, del comandante della polizia locale, di altri responsabili delle forze dell'ordine, cui potranno essere allegati report statistici, rassegne stampa ecc.

ART. 5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

I contributi sono concessi per un importo massimo:

- di euro 80.000,00, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a);
- di euro 150.000,00, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b).

2. Nell'ambito del suddetto limite massimo e in relazione al numero di residenti dei comuni/municipi, si stabiliscono le seguenti ulteriori classi di contributo massimo concedibile:

- per gli interventi di cui all'art.4, comma 1, lett. a)

Enti	Comuni/municipi con popolazione superiore a 100.000 abitanti	Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	Comuni con popolazione da 10.001 a 50.000 abitanti	Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Classe di contributo	80.000,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00	15.000,00

➤ per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b)

Enti	Comuni/Municipi con popolazione superiore a 100.000 abitanti	Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti	Comuni con popolazione da 10.001 a 50.000 abitanti	Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Classe di contributo	150.000,00	100.000,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00

La popolazione è quella risultante dai dati ISTAT alla data del 1° gennaio 2024.

Per le unioni di comuni si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni ad esse appartenenti.

3. Il contributo, per spese di investimenti, è a fondo perduto e può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili. Tale rapporto è ridotto dell'eventuale percentuale di cofinanziamento dei costi che il beneficiario si impegna a sostenere. L'entità percentuale dell'eventuale cofinanziamento costituisce un criterio di priorità, nella misura prevista dall'articolo 10.

4. Non sono ammissibili a contributo i progetti già finanziati con altri contributi o oggetto di altre richieste di finanziamento. A tal fine gli enti destinatari dell'avviso pubblico rilasciano apposita dichiarazione nella istanza di contributo.

ART. 6 - ISTANZE DI CONTRIBUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Gli enti interessati devono presentare apposita istanza di contributo, compilata secondo il modello di cui all'**Allegato 1** al presente avviso, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione o di idoneo atto amministrativo di approvazione dell'intervento/progetto e relativi allegati;
- b) "**scheda A**" (redatta secondo il modello allegato presente avviso), contenente i dati dell'ente e del referente del progetto;
- c) "**scheda B**" (redatta secondo il modello allegato presente avviso), illustrativa dell'intervento, contenente in particolare:
 - indicazione della tipologia di intervento (tra quelli di cui all'articolo 4);
 - descrizione dell'area interessata dall'intervento e del contesto di riferimento (avendo cura di evidenziare l'eventuale esistenza di aree sensibili (quali, a titolo esemplificativo, asili, scuole, parchi, ospedali, centri per anziani), allegando adeguata documentazione fotografica;
 - descrizione delle criticità e delle problematiche di sicurezza urbana esistenti che si intende affrontare, delle situazioni di degrado, di esposizione dell'area a fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, allegando opportuna documentazione (quale, a titolo esemplificativo, relazioni a firma del sindaco, del prefetto, del comandante della polizia locale, di altri responsabili delle forze dell'ordine, report statistici, rassegne stampa ecc.);
 - descrizione del progetto e identificazione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi;
 - descrizione di altre eventuali azioni in atto o da attuare per la sicurezza e lo sviluppo del territorio, che si integrano con quelle previste dall'intervento;
 - indicazione di eventuali partenariati attivi e/o da attivare nell'ambito dell'intervento (per partenariato attivo si intende il coinvolgimento di soggetti diversi dal proponente: forze dell'ordine, prefetture, questure, istituti scolastici, terzo settore ecc., che sulla base di accordi/protocolli/convenzioni/altri strumenti pattizi partecipino in tutto o in parte all'attuazione dell'intervento e in tal caso allegare copia degli atti pattizi);
- d) elaborati progettuali/grafici/planimetrici, eventuale ulteriore documentazione progettuale ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici (i diversi livelli di approfondimento progettuale

- costituiranno comunque elemento di valutazione da parte della commissione);
- e) il quadro economico della spesa complessiva prevista per la realizzazione del progetto con l'indicazione delle singole voci di spesa, nonché delle spese che trovano copertura con il contributo regionale e delle eventuali spese coperte con risorse a carico del soggetto proponente;
 - f) cronoprogramma procedurale e finanziario, con l'indicazione anche degli eventuali pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati che sarà necessario acquisire;
 - g) nota/attestazione dell'avvenuto esame da parte del "Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza" ovvero impegno a produrla successivamente e, comunque, entro il termine previsto per l'erogazione del secondo acconto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b).

2. Potrà, inoltre, essere allegata ogni ulteriore dichiarazione/documentazione ritenuta utile in relazione alla valutazione del progetto.

ART. 7 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

1. L'istanza, completa di tutta la documentazione di cui all'articolo 6, deve essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: avvisosicurezza@pec.regione.lazio.it. Nel campo "oggetto" andrà riportata la dicitura: "Avviso pubblico SICUREZZA IN COMUNE".

2. L'istanza deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il **9 settembre 2024 ore 20:00**. Ai fini del rispetto della scadenza del termine fa fede la data di consegna della domanda, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

4. Ogni ente, sia singolarmente che nell'ambito di una unione di comuni, può presentare una sola istanza di contributo. In caso di più istanze presentate dallo stesso ente, sarà considerata ammissibile solo la prima in ordine di presentazione e saranno dichiarate inammissibili le successive. In caso di più istanze presentate dal comune e dall'unione di cui il comune fa parte, sarà considerata ammissibile soltanto l'istanza dell'unione.

5. Il facsimile dell'istanza e delle relative schede allegate (A e B) sono scaricabili in formato editabile dal seguente link: www.regione.lazio.it – sottomenù: "Legalità e Sicurezza/News Legalità e Sicurezza".

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2;
- b) prive della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1;
- c) pervenute successivamente al termine di cui all'articolo 7 comma 2 e nei casi previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

ART. 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GRADUATORIE

1. Per la valutazione delle istanze pervenute è nominata, con determinazione del Direttore della Direzione Personale, Enti Locali e Sicurezza, apposita commissione tecnica.

2. La commissione:

- verifica preliminarmente l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 8;
- procede alla valutazione delle istanze secondo i criteri di cui all'articolo 10.

3. La commissione ha facoltà, se necessario, di chiedere eventuali chiarimenti e documentazione integrativa agli enti qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione dei progetti presentati, che devono essere forniti nel termine da essa stabiliti e, comunque, non superiore a sette giorni dalla ricezione della richiesta.

4. In fase di valutazione la commissione potrà, nel merito e verbalizzando adeguatamente la motivazione,

procedere alla riduzione dei costi del progetto in base alla congruità/ammissibilità delle voci di spesa indicate, rideterminando in tal caso il costo complessivo ammissibile.

5. La commissione, a seguito di valutazione e sulla base del punteggio attribuito, provvederà a elaborare cinque graduatorie distinte:

- graduatoria A) relativa alle istanze presentate dai comuni della Provincia di Viterbo;
- graduatoria B) relativa alle istanze presentate dai comuni della Provincia di Rieti;
- graduatoria C) relativa alle istanze presentate da Roma Capitale, dai Municipi di Roma Capitale e dai comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- graduatoria D) relativa alle istanze presentate dai comuni della Provincia Latina;
- graduatoria E) relativa alle istanze presentate dai comuni della Provincia di Frosinone.

Per ciascuna graduatoria saranno indicati i progetti ammessi a contributo (con l'indicazione degli importi richiesti e di quelli riconosciuti), i progetti idonei, non idonei ed esclusi (con la relativa motivazione).

6. Verranno finanziati i progetti inseriti nelle cinque graduatorie fino ad esaurimento delle risorse destinate a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 3. Qualora a causa del posizionamento in graduatoria, per il progetto che risulti ultimo finanziabile le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il finanziamento spettante, l'erogazione del finanziamento comunque disponibile è subordinata alla presentazione da parte dell'ente locale di una dichiarazione contenente l'accettazione parziale e l'eventuale rimodulazione del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a). Se l'accettazione non è presentata nel termine assegnato si procederà allo scorrimento della graduatoria.

7. Qualora, una volta esaurito il finanziamento dei progetti utilmente inseriti in una delle cinque graduatorie, risultassero ancora disponibili risorse, esse saranno destinate al finanziamento di progetti utilmente inseriti nelle altre graduatorie, in modo da giungere ad esaurimento della totalità delle risorse stanziare con il seguente ordine (che tiene conto del maggiore indice di delittuosità della Provincia, secondo quanto riportato nell'Allegato A alla DGR. n. 319 del 10 maggio 2024)

- a. progetti della graduatoria C;
- b. progetti della graduatoria D;
- c. progetti della graduatoria A;
- d. progetti della graduatoria B;
- e. progetti della graduatoria E.

ART. 10 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE

1. La Commissione, verificata l'assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'articolo 8, procede alla valutazione dei progetti mediante l'attribuzione dei punteggi di seguito indicati per ciascun criterio di valutazione e di priorità ed entro i massimali ivi indicati

Criteri di valutazione	Punteggio soglia	Punteggio massimo
1. Chiarezza e completezza complessiva della proposta di interventi/progettuale – livello di approfondimento degli elaborati tecnici/progettuali (con riferimento alla descrizione del contesto/area interessata dall'intervento, adeguata descrizione dell'intervento/progetto, chiara identificazione degli obiettivi perseguiti e dei risultati attesi, rispondenza e coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi, e ai risultati attesi. Chiarezza e completezza delle informazioni fornite e della documentazione tecnica – livello di approfondimento progettuale)	15	Max 50 Qualità elevata: da 31 a 50 Qualità media: da 16 a 30 Qualità bassa: da 1 a 15

2. Criticità e problematiche di sicurezza urbana (adeguata descrizione delle criticità e delle problematiche di sicurezza urbana, del degrado, di esposizione dell'area a fenomeni di criminalità diffusa e predatoria ecc; pertinenza delle azioni progettuali alle problematiche evidenziate)	5	Max 20
Criteri di priorità		punteggio
3. Progetto che si inserisce/integra patti/convenzioni/accordi per la sicurezza urbana con il coinvolgimento di soggetti diversi dal proponente (forze dell'ordine, prefetture, questure, istituti scolastici, terzo settore ecc).		Max 10
4. Ente che non ha beneficiato di contributi ai sensi del precedente Avviso pubblico approvato con determinazione G09492/2020		5
5. Eventuale percentuale di cofinanziamento in relazione ai costi ammissibili da parte dell'ente richiedente (punti 0 per 0; punti 10 per > 50%, punteggi intermedi in caso di cofinanziamento compreso tra 0 e 50%)		Max 10
6. Presentazione del progetto da parte di comuni in forma associata (unioni di comuni)		5

2. Sono considerati “idonei” i progetti che hanno ottenuto il punteggio minimo (soglia) previsto per i criteri di valutazione di cui ai punti 1 e 2.

3. In caso di parità del punteggio totale, è data priorità al progetto cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al criterio n. 1 e quindi, in caso di ulteriore parità, al progetto cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al n. 2, e così via seguendo l'ordine di numerazione dei criteri.

ART. 11 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Sulla base degli atti trasmessi dalla commissione, la Direzione regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza provvede all' approvazione delle graduatorie e alla conseguente pubblicazione sul BURL e sul portale della Regione Lazio: www.regione.lazio.it – sottomenù: “Legalità e Sicurezza/News Legalità e Sicurezza”. La pubblicazione sul BURL assume valore di notifica legale, ferme restando le specifiche comunicazioni ai soggetti ammessi a finanziamento.

2. L'erogazione del contributo avviene con le seguenti modalità:

- a) il 20%, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara, a seguito della comunicazione di ammissione a finanziamento e formale accettazione da parte dell'ente locale, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 commi 4 e 6; unitamente all'accettazione dovrà essere inviato l'atto impegno (redatto secondo il modello di cui alla “**scheda C**” allegato al presente Avviso), l'atto di nomina del RUP, il CUP; l'erogazione del primo acconto è altresì subordinata alle verifiche sulla regolarità del DURC da parte della struttura regionale;
- b) il 30% a fronte di invio del verbale di consegna dei lavori, del contratto di appalto e del quadro economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento, nonché della ulteriore documentazione prevista dall'Allegato 1 al regolamento regionale 11/2020 e successive modifiche e dell'attestazione di avvenuto esame da parte del C.P.O.S.P., se non allegata in sede di presentazione della domanda di contributo;

- c) il 30% a fronte di invio della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori stessi;
- d) il 20%, o il minor importo necessario, a seguito della comunicazione di conclusione dell'intervento con allegata una relazione finale descrittiva delle attività realizzate e obiettivi raggiunti; alla relazione sono allegati:
 - d.1. collaudo o certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
 - d.2. atto di approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa;
 - d.3. tutta la restante documentazione amministrativa contabile (atti di impegno, di liquidazione, fatture, mandati di pagamento quietanzati); in caso di parziale realizzazione degli interventi, vanno indicate le relative ragioni.

3. Qualora le spese sostenute risultassero inferiori o non pertinenti rispetto a quelle previste nel progetto ammesso a finanziamento, le stesse saranno ridotte e le somme eventualmente erogate in eccesso saranno recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Ai sensi del r.r. 11/2020, la documentazione di cui al punto 2, lettera d.3 può comunque essere trasmessa entro sessanta giorni dalla erogazione del saldo.

5. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996, i soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali sono obbligati, negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi.

ART. 12 - TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO E VARIAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal cronoprogramma, il termine massimo previsto per la conclusione del progetto, salvo proroga ai sensi del comma 3, è:

- di 12 mesi dalla data di concessione del finanziamento, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- di 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

2 Eventuale proroga dei termini di cui al punto 1 deve essere adeguatamente motivata dall'ente richiedente e autorizzata dalla struttura regionale competente.

3. In caso di sopraggiunte criticità che rendano necessaria una variazione del progetto ammesso a contributo, il beneficiario dovrà presentare apposita istanza che evidenzii i motivi e le modifiche da apportare. Tali variazioni potranno essere autorizzate qualora rimangano inalterati gli obiettivi, l'oggetto e l'impianto complessivo del progetto e, comunque, gli elementi rilevanti per la valutazione. Sono considerate variazioni ordinarie e non necessitano di specifica autorizzazione:

- le variazioni tra le varie voci di spesa nella percentuale di scostamento fino al 20%;
- la sostituzione di taluno dei beni/dei servizi previsti nell'intervento finanziato, con altri beni/servizi simili e/o funzionalmente e strumentalmente equivalenti.

ART. 13 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato in caso di:

- a) mancata realizzazione degli interventi nei termini previsti o, comunque, realizzazione in difformità rispetto al progetto presentato;
- b) mancata o irregolare rendicontazione della spesa;
- c) mancato invio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 2, ultimo capoverso.

Resta salva la facoltà, per la Regione Lazio, di valutare ulteriori casi di revoca, con particolare riguardo a gravi irregolarità/violazione di leggi/inadempimenti.

2. In caso di revoca/rinuncia al contributo, sarà cura della competente Direzione regionale provvedere al recupero delle somme eventualmente già erogate. In tal caso la Regione potrà valutare, sussistendone i presupposti, di scorrere la graduatoria.

ART. 14 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi della Disciplina Privacy si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, di cui **all'Allegato 2** al presente Avviso, che il richiedente ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati alla Regione per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dal presente atto. I dati personali forniti saranno trattati in conformità alla Disciplina Privacy e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

ART. 17 - ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Il presente avviso e la relativa modulistica sono reperibili oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, anche all'interno del portale della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sottomenù: "Legalità e Sicurezza/News Legalità e Sicurezza".

2. L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche al presente Avviso, anche in conseguenza di eventuali norme di riferimento, dandone adeguata pubblicità sul medesimo portale entro e non oltre il termine di sette giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del portale.

3. Il responsabile del procedimento è il funzionario:

Dott.ssa Iuliano Antonella, tel. 06.51683930 mail aiuliano@regione.lazio.it

Direzione Regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza

Area Politiche per lo Sviluppo delle zone montane e dei Piccoli Comuni, Sicurezza Integrata e Beni Comuni

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma.